

Dott. Giovanni Maria CONTI
Dott. Emanuela Maria CONTI
Dott. Marcello PRIORI
Avv. Michelangelo PALLADINO

Dott. Domenico MAISANO
Avv. Emanuela REGAZZI
Dott. Simone DALLEDONNE

Avv. Corrado BLANDINI
Dott. Lorenzo PICCININI
Dott. Florjan SHTYLLA

Consulenti

Dott. Sergio CONTI
Dott. Oscar GOFFREDI
Dott. Paolo VILLA

Milano, 14 Maggio 2013

Newsletter n. 1/2013

Nella speranza di fare cosa gradita, inviamo una breve informativa per illustrarVi sinteticamente le più rilevanti novità fiscali e le scadenze relative al periodo maggio/giugno.

SOMMARIO

| | |
|---|-----------|
| L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE ALCUNI ASPETTI APPLICATIVI DEL RIMBORSO IRES/IRAP | 2 |
| RESPONSABILITA' SOLIDALE APPALTI – NUOVI CHIARIMENTI | 3 |
| OBBLIGO PEC PER LE IMPRESE INDIVIDUALI – SCADENZA 30 GIUGNO 2013..... | 5 |
| APPLICABILE ANCHE IN ITALIA LA TOBIN TAX..... | 6 |
| L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 50%..... | 7 |
| SPESE SOSTENUTE SUGLI IMMOBILI FINO AL 30 GIUGNO 2013 - DETRAZIONI FISCALI MAGGIORATE..... | 8 |
| IL DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013..... | 10 |
| I CORRETTI LIMITI NELL'USO DEL CONTANTE..... | 14 |
| NOTIZIE FLASH..... | 15 |
| <i>MORATORIA ABI.....</i> | <i>15</i> |
| <i>SPESOMETRO</i> | <i>15</i> |
| <i>LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO</i> | <i>15</i> |
| <i>FINANZIAMENTI</i> | <i>16</i> |
| <i>CREDITI VERSO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</i> | <i>16</i> |

L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE ALCUNI ASPETTI APPLICATIVI DEL RIMBORSO IRES/IRAP

L'art.2 del decreto "Salva Italia", D.L. n.201/11, ha previsto che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2012, la possibilità di dedurre dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo l'Irap riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni ex art.11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis1, D.Lgs. n.446/97.

Con la circolare n. 8 del 3 aprile scorso l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti circa la deducibilità analitica dalle imposte sui redditi dell'Irap relativa alle spese per il personale dipendente ed assimilato.

Questo comporta che dal periodo di imposta chiusosi lo scorso dicembre:

➔ **la deduzione forfetaria del 10% dell'Irap resta legata alla sola presenza di interessi passivi mentre sarà deducibile integralmente la quota dell'Irap relativa al costo del personale sostenuto.**

I soggetti interessati alla deduzione sono:

- le società di capitali;
- gli enti commerciali che determinano la base imponibile ex art.5, D. Lgs. n.446/97;
- le società di persone;
- le imprese individuali che determinano la base imponibile ex art.5-bis, D. Lgs. n.446/97);
- gli esercenti arti e professioni, in forma individuale e associata che determinano la base imponibile ex art.8, D. Lgs. n.446/97.

Per gli anni precedenti il 2012, in particolare per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 è data ai contribuenti la possibilità di far valere tale deduzione con apposita istanza di rimborso da presentarsi alternativamente entro 48 mesi dal versamento dell'imposta (art.38, DPR n.602/73).

La circolare del 3 aprile scorso, precisa che qualora fossero state presentate istanze che non tenevano conto dei chiarimenti forniti dall'agenzia dell'Entrate, in presenza di errori:

il contribuente è tenuto a presentare una nuova istanza prima della scadenza del termine ordinario ovvero **entro il 31 maggio 2013**. La nuova istanza, da spedire sempre telematicamente, dovrà essere completa di tutte le sue parti e dovrà contenere l'indicazione dei dati rettificati e la casella "Correttiva nei termini" barrata. La liquidazione di quanto dovuto al contribuente sarà eseguita sulla base di tale nuova istanza senza decadenza dall'ordine cronologico acquisito con l'invio della prima istanza.

RESPONSABILITA' SOLIDALE APPALTI – NUOVI CHIARIMENTI

Con l'art.13-ter del D.L. n. 83/12 sono entrate in vigore le nuove disposizioni dettate in materia di responsabilità solidale negli appalti, disposizioni già oggetto di chiarimento con la C.M. n.40/E/12. In tale documento venne, in particolare, precisata la decorrenza della disposizione, che riguarda:

- i contratti di appalto o subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della L. n.134/12 che ha convertito il D.L. n.83/12);
- in relazione ai soli pagamenti effettuati a partire dall'11 ottobre 2012 (e cioè 60 giorni dall'entrata in vigore della norma).

La regola generale

In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore:

- nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto;
- del versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
- del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti richiamati, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. Tale documentazione può essere costituita alternativamente da:

- un'autocertificazione da parte dell'appaltatore;
- un'asseverazione da parte di un professionista (per la precisione, da parte di uno dei soggetti di cui all'art.35, co.1, D.Lgs. n.241/97 e art.3, co.3, lett.a) del DPR n.322/98).

Problema analogo interessa anche il committente che, in caso di l'inosservanza delle modalità di pagamento previste a suo carico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 a Euro 200.000 se gli adempimenti di cui al co.28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.

I chiarimenti

L'Agenzia delle Entrate con C.M. n.2/E del 1 marzo 2013 ha chiarito che:

| | |
|--|--|
| Settori di attività: non solo edilizia | <p>Uno delle principali precisazioni riguarda l'ambito applicativo della nuova disposizione. È stato precisato che essa non riguarda i rapporti di appalto / subappalto nel settore edile, ma al contrario <u>tutti i settori economici</u> nei quali operano le parti contraenti. In altre parole, l'unico elemento da verificare è che vi sia un contratto di appalto / subappalto, non rileva che si tratti di edilizia ovvero altre attività di manifattura / prestazioni di servizi.</p> |
| Tipologia di contratto: la disciplina riguarda solo l'appalto | <p>Viene confermato che le disposizioni in questione riguardano solo l'appalto di opere e servizi, ossia il <i>"contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro"</i>.</p> <p>L'Agenzia osserva che l'esistenza del subappaltatore è del tutto eventuale: non è infatti necessaria la presenza (sempre) di uno o più subappalti, ossia la presenza di almeno 3 soggetti (committente / appaltatore / subappaltatore). È sufficiente, infatti, la presenza di 2 soggetti (committente / appaltatore) in cui <i>"l'appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell'opera affidatagli dal committente"</i>. In questo caso ovviamente la disciplina risulta operativa unicamente in relazione al rapporto tra committente e appaltatore (applicabilità delle sanzioni amministrative).</p> <p>Qualora si inneschino rapporti di subappalto, la disciplina risulterà operativa anche nel rapporto tra appaltatore e subappaltatore (in questo caso la responsabilità solidale).</p> <p>La disciplina, invece, NON risulta applicabile alle altre fattispecie contrattuali diverse dall'appalto, ad esempio:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) gli appalti di fornitura di beni. Tale tipologia contrattuale anche se richiamata dal comma 28-ter, non è prevista nelle disposizioni contenute nei commi 28 e 28-bis che, richiamano esclusivamente l'appalto di opere o servizi; b) il contratto d'opera, ex art.2222 c.c. (ciò conferma l'esclusione delle prestazioni professionali e dei piccoli artigiani senza organizzazione di mezzi); c) il contratto di trasporto, ex art.1678 e seguenti c.c.; d) il contratto di subfornitura, ex Legge n.192/98; e) le prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile. |
| Sanzione per il committente | <p>L'Agenzia ha precisato che la sanzione addebitabile al committente in caso di mancata verifica della documentazione è applicabile solo nel caso in cui l'appaltatore (e gli eventuali subappaltatori) abbiano effettivamente realizzato irregolarità negli adempimenti Iva e sulle ritenute.</p> |
| Rinnovi contrattuali | <p>Come precedentemente affermato, la disciplina in commento si applica ai contratti sottoscritti dal 12 agosto 2012; sul punto l'Agenzia delle Entrate ha precisato che essa risulta applicabile anche nel caso di contratti già sottoscritti che siano stati rinnovati successivamente a tale data (comunque a decorrere dal rinnovo in avanti).</p> |
| Soggetti interessati | <p>L'Agenzia delle Entrate osserva inoltre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➡ la disciplina <u>si applica</u> ai contratti conclusi: <ul style="list-style-type: none"> - da soggetti che stipulano tali contratti nell'ambito di un'attività rilevante ai fini Iva; - in ogni caso, dai soggetti di cui agli artt.73 e 74, Tuir (società di capitali, cooperative, Enti pubblici, ecc.); ➡ la disciplina <u>NON si applica</u>: <ul style="list-style-type: none"> - alle "stazioni appaltanti" ex art.3, co.33, D.Lgs. n.163/06; - ai privati; - ai condomini poiché non riconducibili <i>"fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del Tuir"</i>. <p>IMPORTANTE: Occorre quindi concludere che, in presenza di un appalto tra un committente privato ed un'impresa (si pensi alla persona fisica che dà in appalto la costruzione/ristrutturazione dell'abitazione ad un'impresa) la disciplina in esame non trova applicazione. Tuttavia qualora l'impresa (appaltatore) si avvalga di uno o più subappaltatori, per i contratti stipulati tra tali soggetti va rispettata la disciplina in esame (quindi i</p> |

| | |
|-------------------------|--|
| | subappaltatori dovranno fornire all'appaltatore le idonee certificazioni). |
| Casi particolari | <p>L'Agenzia, nella circolare in commento, ha inoltre precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ in caso di <u>più contratti</u> tra le medesime parti, la certificazione attestante la regolarità dei versamenti può essere rilasciata in modo unitario. La certificazione, inoltre, può essere fornita anche con cadenza periodica fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all'Iva scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione. ➔ In caso di pagamenti effettuati mediante <u>bonifico bancario</u> o altri strumenti che non consentono al beneficiario l'immediata disponibilità della somma versata a suo favore, la regolarità va attestata in relazione ai versamenti fiscali scaduti al momento in cui il committente o l'appaltatore effettuano la disposizione bancaria e non anche di quelli scaduti al momento del successivo accredito delle somme al beneficiario. ➔ In caso di <u>cessione del credito</u>, la regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al credito oggetto di cessione va attestata nel momento in cui il cedente (appaltatore o subappaltatore) dà notizia della cessione al debitore ceduto (committente o appaltatore). |

OBBLIGO PEC PER LE IMPRESE INDIVIDUALI – SCADENZA 30 GIUGNO 2013

L'art. 5 del D.L. n. 179/12 ha esteso l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata - Pec, alle imprese individuali.

In particolare il citato articolo ha previsto che anche le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale debbano dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013, da comunicarsi in CCIAA obbligatoriamente entro tale data.

Ad oggi sono quindi soggetti all'obbligo di dotarsi di un indirizzo Pec:

- ➔ tutte le imprese costituite in forma societaria,
- ➔ tutti i professionisti iscritti in albi istituiti con leggi dello Stato e le Pubbliche Amministrazioni.

➔ **Dal 30 giugno 2013 tale obbligo ricadrà anche sulle ditte individuali.**

Restano esclusi da tale obbligo gli esercenti attività professionali privi di albi e gli enti di tipo associativo.

Tenuto conto che le comunicazioni effettuate tramite indirizzo di posta elettronica certificata acquisiscono valenza legale e quindi corrispondono ad una notifica effettuata con lettera raccomandata A.R., considerando anche che indubbi sono i vantaggi della notifica tramite posta elettronica certificata:

- certezza della consegna,
- velocità e semplicità d'invio,

- risparmio economico,
- possibilità di re-invio immediato,
- immediata tracciabilità della spedizione.

Lo strumento dal 30 giugno sarà utilizzabile nei confronti di un numero elevato di referenti aziendali, **riteniamo opportuno richiamare l'attenzione sulla necessità di utilizzare la posta elettronica certificata ogni qual volta l'azienda debba effettuare comunicazioni o inviare documenti di rilievo.**

APPLICABILE ANCHE IN ITALIA LA TOBIN TAX

La Tobin tax, dal nome del premio Nobel per l'economia James Tobin, che la propose nel 1972, è una tassa che prevede di colpire tutte le transazioni sui mercati valutari e dal 1° marzo 2013 la Tobin tax è entrata in vigore anche in Italia.

Con l'approvazione della Legge di Stabilità per il 2013 è stata introdotta nel nostro ordinamento un'imposta sulle transazioni finanziarie che si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi, alle operazioni su strumenti finanziari derivati ed altri valori mobiliari. In particolare l'imposta si applica al trasferimento della proprietà delle azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dalla residenza dei contraenti, nonché al trasferimento della proprietà dei titoli rappresentativi dei predetti strumenti, sempre a prescindere dal luogo di residenza dell'emittente e dal luogo di conclusione del contratto.

Per azioni si intendono i titoli di partecipazione al capitale di Spa, di società in accomandita per azioni, nonché le quote di partecipazione al capitale di società cooperative.

L'imposta non si applica al trasferimento della proprietà di quote di Srl.

L'aliquota è stabilita nella misura dello 0,12%, dal 2014 l'aliquota scenderà allo 0,10%.

Responsabili del versamento dell'imposta sono gli istituti finanziari che intervengono nell'esecuzione delle operazioni soggette all'imposta (nel caso di società non quotate l'imposta sarà dovuta dalla banca che appone la girata con provvista procurata dall'acquirente). Qualora

nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine dell'esecuzione.

Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione dell'imposta e del contenzioso si applicano, ove compatibili, le disposizioni in materia di Iva.

Tenuto conto che le sanzioni per omesso o tardivo versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti al pagamento, gli intermediari possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che non abbiano ottenuto la provvista per il versamento dell'imposta.

La Tobin tax non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 50%

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.22/E del 2 aprile 2013, ha risposto ad una istanza di consulenza giuridica in merito alla possibilità di fruire della detrazione Irpef del 50% per l'acquisto e l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica (in quanto basati sull'impiego della fonte solare, e, quindi, sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia).

Viene affermato che la realizzazione di impianti fotovoltaici è equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, in quanto entrambi determinano una riduzione dei consumi da fonte fossile e, pertanto, può fruire della detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute entro la soglia massima di spesa di Euro 96.000 (la detrazione diverrà del 36% delle spese sostenute entro la soglia massima di spesa di Euro 48.000 a decorrere dal 1° luglio 2013).

La detrazione fiscale per l'installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica è fruibile solo se l'impianto viene posto direttamente al servizio dell'abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.). **Se la cessione dell'energia elettrica prodotta in eccesso configura l'esercizio di un'attività commerciale (es. nel caso in cui l'impianto abbia potenza superiore ai 20 kw) ovvero se l'impianto non viene posto a servizio dell'abitazione la detrazione fiscale è esclusa.**

Il Ministero dello Sviluppo Economico prevede che la tariffa incentivante derivante dall'installazione dell'impianto fotovoltaico non sia applicabile qualora siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali.

Pertanto, in fase di acquisto e installazione di un impianto fotovoltaico da parte di un soggetto Irpef è opportuno effettuare un calcolo di convenienza economica tra la fruizione della tariffa incentivante erogata dal Gse ovvero della detrazione fiscale Irpef attualmente prevista nella misura del 50% con la soglia di spesa di Euro 96.000 (dal 1° luglio 2013 nella misura del 36% con la soglia di spesa di Euro 48.000).

In merito alla documentazione da conservare, che attesti il conseguimento di risparmi energetici derivanti dall'installazione di un impianto fotovoltaico, è sufficiente conservare la documentazione comprovante l'avvenuto acquisto e installazione dell'impianto a servizio di un edificio residenziale. Rimangono applicabili tutte le altre regole previste per fruire della detrazione (*in primis*, l'obbligo di effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale).

SPESE SOSTENUTE SUGLI IMMOBILI FINO AL 30 GIUGNO 2013 - DETRAZIONI FISCALI MAGGIORATE

Possono fruire della detrazione Irpef del 50% (ex 36%) in relazione ad interventi di recupero del patrimonio edilizio i possessori o i detentori di immobili residenziali, principalmente per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia realizzati tanto sulle singole unità immobiliari quanto su parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle relative pertinenze. Per quanto riguarda le imprese, tale detrazione è fruibile dai soggetti titolari di partita Iva che esercitano la propria attività in forma individuale ovvero con una società di persone, in quanto fruibile dalle sole persone fisiche.

La detrazione Irpef/Ires del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici, invece, non prevede alcuna eccezione né di tipo oggettivo (unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, non solamente immobili abitativi) né di tipo soggettivo (qualsiasi privato o titolare di reddito di impresa può fruirne).

Si riepilogano di seguito i requisiti generali che obbligano a suddividere la detrazione spettante in 10 rate annuali di pari importo.

Spese sostenute fino al 30 giugno 2013

- ➔ in relazione ad interventi di recupero del patrimonio edilizio la detrazione Irpef spetta in misura pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un ammontare massimo di spesa per singola unità immobiliare oggetto di intervento di Euro 96.000;
- ➔ in relazione agli interventi che realizzano un risparmio energetico la detrazione Irpef/Ires spetta in misura pari al 55% per:
 - la riqualificazione energetica di edifici esistenti con la soglia massima di spesa di Euro 181.818,18;
 - gli interventi sugli involucri degli edifici con la soglia massima di spesa di Euro 109.090,90;
 - la installazione dei pannelli solari con la soglia massima di spesa di Euro 109.090,90;
 - la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con la soglia massima di spesa di Euro 54.545,45;

Spese sostenute dal 1° luglio 2013

- ➔ in relazione ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici (con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia) la detrazione Irpef spetterà in misura pari al 36% delle spese sostenute, fino ad un ammontare massimo di spesa per singola unità immobiliare oggetto di intervento di Euro 48.000;
- ➔ in relazione ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sugli involucri degli edifici, di installazione dei pannelli solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale la detrazione Irpef/Ires del 55% non spetterà più. La detrazione del 55% confluirà per i soli soggetti Irpef nella detrazione del 36% (così come previsto dalla lett. h) del co.1 dell'art.16-bis del Tuir). Per i soggetti Ires, invece, la detrazione del 55% cesserà alla data del 30 giugno 2013, fatta salva la possibilità per le società con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare di fruire della detrazione per le spese sostenute fino al termine del periodo di imposta in corso alla data del 30 giugno 2013.

IL DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013

Il diritto camerale è un diritto dovuto annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese, siano esse iscritte o annotate al 1° gennaio ovvero nel corso dell'anno di riferimento.

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell'impresa in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio.

Soggetti obbligati

Sono obbligate al pagamento del diritto annuale:

- ▶ imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;
- ▶ società semplici agricole;
- ▶ società semplici non agricole;
- ▶ società cooperative e consorzi;
- ▶ enti economici pubblici e privati;
- ▶ aziende speciali e consorzi previsti dalla L. n.267/00;
- ▶ Geie - Gruppo europeo di interesse economico;
- ▶ società di persone (Snc, Sas);
- ▶ società tra avvocati D.Lgs. n.96/01;
- ▶ imprese estere con unità locali in Italia;
- ▶ Srl (anche unipersonali), Spa e Sapa;
- ▶ società consortili a responsabilità limitata per azioni.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

- ➡ le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2012 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività);
- ➡ le imprese individuali che abbiano cessato l'attività nell'anno 2012 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2013;

- ➔ le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2012 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2013;
- ➔ le cooperative nei confronti delle quali l'Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l'art.2545-septiesdecies c.c.) nell'anno 2012.

Misura del diritto

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n.0261118 del 21/12/12, ha stabilito gli importi del diritto annuale 2013, le imprese individuali ed i soggetti iscritti al Rea pagano un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

➔ È necessario tener presente che ciascuna Camera di commercio può determinare delle maggiorazioni da applicare agli importi stabiliti dal Ministero.

Imprese di nuova iscrizione

Dal 1° gennaio 2013 si applicano i seguenti importi (in Euro):

| Tipologia d'impresa/società | Costi sede | Costi U.I. |
|---|------------|------------|
| Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese (comprese le società semplici NON agricole e le società tra avvocati) | 200,00 | 40,00 |
| Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese | 88,00 | 18,00 |
| Società semplici agricole | 100,00 | 20,00 |
| Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero | --- | 110,00 |
| Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, ecc..) | 30,00 | --- |

Imprese già iscritte

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 entro il 17 giugno 2013, ovvero entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.

Sezione speciale

| Tipologia d'impresa/società | Costi (€) |
|--|-----------|
| Imprese individuali | 88,00 |
| Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero | 110,00 |
| Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, ecc..) | 30,00 |
| Soggetti semplici con ragione sociale agricola | 100,00 |

| | |
|--|--------|
| Soggetti semplici con ragione sociale non agricola | 200,00 |
| Società tra avvocati (D.Lgs. n.96 del 2 febbraio 2001, art.16) | 200,00 |

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale.

Sezione ordinaria

Per l'anno 2013 gli importi per le imprese iscritte in sezione ordinaria sono così determinati:

- ➔ imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria versano un diritto annuale fisso pari a Euro 200,00 per la sede legale, e un diritto di Euro 40,00 per ciascuna unità locale;
- ➔ tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese anche se annotate nella sezione speciale versano un importo commisurato al fatturato complessivo realizzato dall'impresa nell'anno precedente.

Il diritto annuale da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2012 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella.

Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa.

L'ammontare del fatturato va ricavato dai quadri del modello Irap 2013.

| Aliquote in base al fatturato 2012 ai fini Irap | | |
|---|---------------|---|
| fatturato | | aliquote |
| da euro | a euro | |
| 0 | 100.000,00 | Euro 200,00 (misura fissa) |
| oltre 100.000 | 250.000,00 | 0,015% |
| oltre 250.000 | 500.000,00 | 0,013% |
| oltre 500.000 | 1.000.000,00 | 0,010% |
| oltre 1.000.000 | 10.000.000,00 | 0,009% |
| oltre 10.000.000 | 35.000.000,00 | 0,005% |
| oltre 35.000.000 | 50.000.000,00 | 0,003% |
| oltre 50.000.000 | --- | 0,001% (fino ad un max. di € 40.000,00) |

Unità locali

- ▶ le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto

pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di Euro 200,00 per ciascuna unità locale (l'arrotondamento all'unità di euro dovrà essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che per le unità locali vanno invece mantenuti cinque decimali);

- ▶ se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio, la relativa sigla provincia, l'anno di riferimento 2013 e il codice tributo 3850;
- ▶ le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a Euro 110,00.

Gli iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea) e cioè associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari che esercitano attività d'impresa, agricola o commerciale, non esclusiva o prevalente, versano un diritto annuale di Euro 30; il tributo dovuto dalle società semplici non agricole e dalle società tra avvocati è pari alla misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato (Euro 200), quello a carico delle società semplici agricole è ridotto alla metà (Euro 100).

Conseguenze del mancato pagamento

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo (art.24, co.35 L. n.449/97, collegata alla Finanziaria 1998), per il rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio Registro Imprese.

Il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio quindi, non permette l'emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento.

Si invita a porre attenzione ad eventuali richieste di iscrizioni ad annuari, registri e repertori o per prestazioni assistenziali e previdenziali avanzate da organismi privati, per le quali non vi è alcun obbligo di adesione e che nulla hanno a che vedere con il pagamento obbligatorio del diritto fisso camerale.

I CORRETTI LIMITI NELL'USO DEL CONTANTE

Ormai da tempo il limite di uso del contante, unitamente alle normative antiriciclaggio, è divenuto un problema per aziende e privati, non solo per la frequenza con la quale i limiti sono stati modificati ma anche perché a diverse causali corrispondono diversi limiti.

È degli ultimi giorni un'ulteriore limitazione introdotta da Banca Italia agli operatori finanziari nell'ambito della lotta al riciclaggio e terrorismo: l'uso delle banconote di grande taglio, ovvero i tagli da Euro 200 e Euro 500 (banconote da considerarsi "a rischio"), per movimentazioni superiori ai Euro 2.500.

Riteniamo opportuno riepilogare di seguito lo stato attuale dei fatti distinguendo i limiti nell'uso del contante dai limiti imposti dalla norma antiriciclaggio.

| IMPORTO LIMITE (€) | NORMA DI RIFERIMENTO | CASISTICA | QUANDO SI APPLICA | LIMITAZIONE DEL CONTANTE/ ANTIRICICLAGGIO |
|--------------------|---------------------------------|--|--|---|
| 1.000,00 | Art.47, D.Lgs. n.231/07 | Trasferimento di contanti tra privati | Sempre | Limitazione del contante |
| 2.500,00 | Prov. Banca d'Italia del 3/4/12 | Adeguate verifica della clientela per gli operatori finanziari | Quando per raggiungere importi superiori a 2.500 si usino banconote da 200 o 500 euro | Antiriciclaggio |
| 10.000,00 | Art.3, L. n.196/08 | In caso di entrata od uscita del denaro dallo Stato | Ogni qual volta si entri o esca dal paese con denaro contante, al raggiungimento del limite si dovrà effettuare apposita dichiarazione in dogana | Limitazione del contante |
| 15.000,00 | Art.15, D.Lgs. n.231/07 | Adeguate verifica della clientela per gli operatori finanziari | | Antiriciclaggio |

NOTIZIE FLASH

MORATORIA ABI

Prorogato al 30 giugno 2013 il termine per la presentazione delle istanze

Con un comunicato stampa l'Associazione bancaria Italiana (ABI) ha prorogato al 30 giugno 2013 il termine ultimo per la presentazione alle banche e agli intermediari finanziari aderenti all'accordo "Nuove misure per il credito alle Pmi" del 28 febbraio 2012 delle istanze per:

- sospendere per 12 mesi le quote capitale delle rate di mutuo a medio lungo termine, per 12 mesi o 6 mesi la quota capitale prevista nei canoni di leasing finanziario immobiliare o mobiliare (i contratti di leasing e di mutuo devono essere stati stipulati in data antecedente al 28/2/2012);
- allungare la durata dei contratti di mutuo chirografario o ipotecario (devono essere stati stipulati in data antecedente al 28/2/2012);
- allungare le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa fino a 270 giorni;
- allungare le scadenze del credito agrario di conduzione fino a 120 giorni.

Le banche e gli intermediari finanziari devono fornire obbligatoriamente una risposta all'impresa entro 30 giorni dalla presentazione della istanza. Le richieste per l'attivazione di uno degli strumenti descritti nell'accordo devono essere presentate utilizzando il modulo base elaborato dall'ABI (http://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-impres/Aviso-comunealtre-misure-perlePmi/Nuove-misure-per-il-credito-alle-Pmi/133121603082985_modulo_richiesta_impresa.pdf). Le piccole e medie imprese interessate alle misure previste devono essere operanti in Italia e:

- un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità;
- un fatturato annuo minore di Euro 50 mln. (oppure un totale di attivo di bilancio minore di Euro 43 mln.).

(Associazione Bancaria Italiana, Comunicato stampa, 20/03/2013)

SPESOMETRO

Un Provvedimento stabilirà le specifiche tecniche e la nuova scadenza

Con un comunicato stampa l'Agenzia delle Entrate ha prorogato la scadenza del 30 aprile 2013 per l'invio da parte dei soggetti passivi Iva di tutte le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012. Il Provvedimento dovrà approvare il nuovo modello di comunicazione e fissare la nuova scadenza per inviare i dati.

Il provvedimento dovrà altresì prevedere la facoltà, per le società che esercitano attività di leasing finanziario e/o operativo e per gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto ed aeromobili, di comunicare all'Anagrafe Tributaria i dati relativi ai contratti di leasing, locazione e noleggio utilizzando il nuovo modello dello "spesometro" entro il nuovo termine che sarà stabilito. Tali soggetti possono comunque adempiere all'obbligo previsto di comunicazione dei dati dei clienti per il periodo di imposta 2012, mediante invio del modello in vigore per il 2011, entro la scadenza ordinaria del 1° luglio 2013.

(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 15/04/2013)

LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO

Limite nell'impiego dei buoni lavoro per i committenti imprenditori e professionisti

La Legge n.92/12 e la Legge n.134/12 hanno apportato una significativa innovazione nella disciplina del lavoro occasionale accessorio. Le prestazioni lavorative di lavoro accessorio sono quelle attività meramente occasionali che

non danno luogo a compensi percepiti dal prestatore superiori a Euro 5.000 netti nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. L'Inps ha chiarito che le prestazioni accessorie svolte in favore di imprenditori commerciali e professionisti non possono superare per il prestatore l'ammontare di Euro 2.000 netti (pari a Euro 2.666 lordi) per ciascun committente. È stata modificata, pertanto, la previgente disciplina che prevedeva un tetto reddituale di Euro 5.000 nell'anno solare nei confronti del medesimo committente.

(Inps, Circolare n.49, 29/03/2013)

FINANZIAMENTI

Regolare il contratto di finanziamento stipulato all'estero

Non sono censurabili aprioristicamente, in termini di abuso di diritto, i contratti consistenti nella stipula all'estero di operazioni di finanziamento bancario con contraenti italiani e per finalità operative in Italia. La risoluzione precisa, altresì, che per tali tipologie contrattuali non è prevista la forma pubblica ad substantiam, con la conseguenza che potranno considerarsi conclusi anche con un consenso negoziale risultante da scrittura privata semplice. Si precisa che il contratto di finanziamento potrebbe essere soggetto ad imposta sostitutiva in Italia ai sensi dell'art 15 e ss, del DPR 601/73, qualora il consenso negoziale in ordine agli elementi essenziali del contratto, risulti già da scrittura privata semplice formatasi in Italia, prima che da atto pubblico o da scrittura privata autenticata sottoscritta all'estero.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.20, 28/03/2013)

CREDITI VERSO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sbloccato il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione verso le imprese

Gli artt.7, 8 e 9 del Decreto Legge n.35/13 hanno previsto importanti novità sui pagamenti dei debiti scaduti delle amministrazioni pubbliche nei confronti delle imprese, in particolare modificando le norme vigenti in tema di:

- ➔ certificazione telematica dei crediti;
- ➔ atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31/12/2012;
- ➔ compensazione dei crediti derivanti da somministrazioni, forniture ed appalti con somme dovute a titolo di accertamento con adesione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale, mediazione.

Un'informativa di approfondimento verrà pubblicata una volta che il quadro normativo sarà stato pienamente definito.

(D.L. n.35 dell'8 aprile 2013, G.U. n.82 dell'8 aprile 2013))

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, porgiamo i più cordiali saluti.

Conti Priori Palladino Associati

Dott.ssa Emanuela Maria Conti
